



NN 12, n. 51

Gabinetto Ministro
Prot. Uscita del 18/03/2020
Numero: **0017037**
Classifica:



Roma, **18 MAR 2020**

Al Ministro dell'Interno

 *Segreteria del Presidente*
TRANSITO 19/03/2020 

UFFICIO
+
ASP

Le Prende,

in adesione ad espressa richiesta, Le trasmetto copia del decreto in data 5 febbraio 2020, adottato di concerto con il Ministro della Difesa, con il quale è stata disposta, anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto della criminalità e del terrorismo, la proroga, fino al 31 dicembre 2020, dell'impiego di un contingente di 7.050 unità di personale delle Forze Armate, per lo svolgimento dei servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili.

La informo inoltre che, ai sensi dell'art. 7 bis del decreto legge 23 maggio 2008, n.92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, il provvedimento è stato trasmesso, con separate note, anche ai Presidenti delle Commissioni Difesa e Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni della Camera dei Deputati.

L'occasione mi è gradita per *inviarle un cordiale saluto*

Luciana Lamorgese

 **CAMERA DEI DEPUTATI**
ARRIVO 19 Marzo 2020
Prot: 2020/0005937/GEN/TN

On.le Roberto FICO
Presidente della Camera dei Deputati

ROMA

64
h

**DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA DIFESA**

Proroga del piano di impiego di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate, per servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia, di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, ai sensi dell'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n.160, recante: "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*".



Al Ministro dell'Interno

di concerto con il

MINISTRO DELLA DIFESA

- VISTA** la legge 1 aprile 1981, n. 121, recante il *"Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza"*;
- VISTO** l'articolo 7-bis del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante *"Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica"* convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125;
- VISTO** l'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, recante *"Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
- VISTO** l'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n.160, recante: *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022"*, secondo cui, anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto della criminalità e del terrorismo, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui al citato articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, è prorogato fino al 31 dicembre 2020, limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, l'impiego di un contingente pari a 7.050 unità di personale delle Forze Armate;



Il Ministro dell'Interno

di concerto con il

MINISTRO DELLA DIFESA

- VISTO** che il predetto articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n.160, richiama l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del richiamato decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92;
- VISTO** il proprio decreto, di concerto con il Ministro della difesa, del 23 gennaio 2018 con il quale è stato prorogato fino al 31 dicembre 2019 il piano d'impiego del contingente complessivo di 7.050 militari delle Forze armate, per le esigenze ivi previste, e successive rimodulazioni;
- VISTO** l'articolo 27 del decreto-legge 18 aprile 2019, n.32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n.55, secondo cui, al fine di rafforzare il dispositivo di vigilanza e sicurezza dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia (NA), interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, il citato contingente di 7.050 militari è stato incrementato di 15 unità dal 19 aprile 2019 e fino al 31 dicembre 2019;
- VISTO** il proprio decreto, di concerto con il Ministro della difesa, del 29 luglio 2019 con il quale, oltre al contingente di complessivi 7.065 militari già autorizzato fino al 31 dicembre 2019, è stato adottato il piano di impiego, dal 20 giugno 2019 al 14 luglio 2019, di un contingente aggiuntivo di 500 militari delle Forze Armate, al fine di corrispondere alle esigenze di sicurezza connesse allo svolgimento dell'Universiade Napoli 2019, e successiva rimodulazione;
- CONSIDERATA** la necessità di continuare ad assicurare l'espletamento dei servizi di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili, attraverso la riproposizione di un piano d'impiego del personale militare, secondo le diverse realtà territoriali, la pianificazione dei relativi servizi e la funzionalità degli uffici interessati;



Il Ministro dell'Interno

di concerto con il

MINISTRO DELLA DIFESA

- RAVVISATA** pertanto, la necessità di continuare a ricorrere al concorso di personale delle Forze armate nell'espletamento dei servizi di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili, anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto della criminalità e del terrorismo, attraverso la proroga, fino al 31 dicembre 2020, del piano di impiego del contingente di 7.050 militari, nei limiti di quanto previsto dal citato articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n.160, e secondo le modalità e le procedure previste dal richiamato articolo 7-bis, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito dalla legge n. 125 del 2008;
- ACQUISITO** il parere del Comitato Nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, espresso nella riunione del 17 dicembre 2019;
- DATA** preventiva informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri;

DECRETA

Art. 1

1. E' prorogato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 il piano d'impiego del contingente di 7.050 militari delle Forze armate, di cui all'articolo 1, comma 1, del proprio decreto, di concerto con il Ministro della difesa, del 23 gennaio 2018, per le esigenze di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia, ivi previste.
2. Il piano d'impiego relativo al contingente di militari di cui al comma 1 è attuato secondo le modalità operative specificate nell'allegato documento, che costituisce parte integrante del presente decreto.



Al Ministro dell'Interno

di concerto con il

MINISTRO DELLA DIFESA

3. Il contingente di 7.050 unità, di cui al presente articolo, è posto a disposizione dei Prefetti delle province indicate secondo la tabella allegata al presente decreto, nelle aliquote ivi previste, ripartite per le esigenze di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili, comprese quelle relative ai Centri per immigrati, incluso il personale destinato ad attività di comando e supporto operativo logistico.

4. Ai fini dell'attuazione del piano di cui al presente articolo, i Prefetti delle province interessate definiranno l'impiego del personale messo a loro disposizione previa consultazione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Art. 2

1. Il Comitato tecnico composto dal Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, dal Capo di Stato Maggiore della Difesa e dal Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi del proprio decreto, di concerto con il Ministero della difesa del 29 luglio 2008, provvede alla verifica ed al monitoraggio dell'attuazione del piano d'impiego di cui all'articolo 1, nonché definisce eventuali adeguamenti operativi al medesimo piano.

2. In caso di necessità e urgenza, anche su richiesta dei Prefetti delle province interessate, il Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, d'intesa con il Capo di Stato Maggiore della Difesa, previa comunicazione al Ministro dell'interno e al Ministro della difesa, può modificare il numero delle unità di personale delle Forze armate indicato nel richiamato documento allegato al presente decreto, nonché le province ivi individuate, ferma restando l'entità massima e la specifica finalità del contingente, previste dall'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n.160, richiamato in premessa.

3. Nei casi di cui al comma 2, la modifica al piano d'impiego è ratificata con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa.



Il Ministro dell'Interno

di concerto con il
MINISTRO DELLA DIFESA

Art. 3

1. La speciale indennità onnicomprensiva da attribuire al personale militare impiegato nell'ambito del piano di cui al presente decreto sarà determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, ai sensi dell'articolo 20 della legge 26 marzo 2001, n. 128.

Roma, **5 FEB 2020**

IL MINISTRO DELLA DIFESA

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Allegato al decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, recante la Proroga del piano di impiego di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate, per servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia, di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, ai sensi dell'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n.160, recante: *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022"*.

Modalità di impiego del contingente complessivo di 7.050 unità di personale militare appartenente alle Forze Armate, per le esigenze di vigilanza a siti e obiettivi sensibili in concorso e congiuntamente alle Forze di Polizia.

- 1) Durata del piano: dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 per le esigenze di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili, anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto della criminalità e del terrorismo, compresa l'aliquota di militari per gli interventi previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n.136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n.6;
- 2) Il contingente complessivo di 7.050 unità di personale delle Forze Armate, sarà posto a disposizione delle Autorità provinciali di pubblica sicurezza, al fine di assicurare i servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili.
- 3) **La vigilanza a siti e obiettivi sensibili** sarà effettuata, secondo le seguenti modalità, con il ricorso al contingente di cui all'allegato prospetto (**tabella unica**), che individua altresì le sedi di destinazione:
 - a) per la vigilanza ai Centri per immigrati: impiego congiunto di appartenenti alle Forze Armate e aliquote di operatori delle Forze di Polizia, di entità proporzionata all'esigenza del concorso;
 - b) per la vigilanza a siti e obiettivi sensibili, compresi quelli per le esigenze di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 136 del 2013, il concorso nell'attività di vigilanza da parte dei contingenti delle Forze Armate, sarà assicurato attraverso i seguenti moduli operativi:
 - b1. servizio congiunto ad individuati obiettivi da parte delle Forze di Polizia e di un contingente delle Forze Armate, di entità variabile in ragione della sensibilità degli stessi;
 - b2. servizio di vigilanza fissa assunto, in via esclusiva e per singolo obiettivo, da parte di un contingente delle Forze Armate, in concorso con il servizio di vigilanza dinamica dedicata a più obiettivi che insistono in un'area circoscritta e definita, espletato da una pattuglia delle Forze di Polizia;

- b3. servizio assunto, in via esclusiva e per più obiettivi ricadenti in un'unica area, da parte di una pattuglia automontata composta da almeno tre operatori delle Forze Armate, esclusivamente lungo un itinerario definito dall'Autorità provinciale di pubblica sicurezza, in concorso e radiocollegata con pattuglia delle Forze di Polizia, impiegata nella zona, nell'ambito del piano coordinato di controllo del territorio.
- 4) Il personale delle Forze Armate preposto alle suindicate attività di vigilanza a siti e obiettivi sensibili è integrato da aliquote di comando e supporto operativo logistico, come indicato negli allegati prospetti.
 - 5) Gli appartenenti alle Forze Armate, in servizio di vigilanza ai Centri per immigrati ed agli altri obiettivi indosseranno, preferibilmente, l'uniforme della tipologia "policroma vegetata".
 - 6) L'armamento, l'equipaggiamento (anche di carattere protettivo), l'uniforme e la motorizzazione di cui si avvarranno gli appartenenti alle Forze Armate, fermo restando quanto previsto dal precedente punto 5, saranno individuati dall'Autorità provinciale di pubblica sicurezza, di intesa con i Comandi militari competenti, in relazione alla disponibilità e tenuto conto della sensibilità dei siti, della loro ubicazione e di altri elementi di valutazione.
 - 7) Il personale delle Forze Armate, impiegato in servizio di vigilanza si avvarrà, per le comunicazioni radio e i contatti con le centrali operative delle Forze di Polizia, di apparati radio forniti da queste ultime, che garantiranno altresì i collegamenti a mezzo di canali appositamente dedicati.
 - 8) Gli appartenenti alle Forze Armate, per l'esecuzione dei compiti loro affidati, saranno muniti di apposite disposizioni che disciplinano il servizio, predisposte dall'Autorità militare competente, d'intesa con l'Autorità provinciale di pubblica sicurezza.

CONCORSO FORZE ARMATE NEI SERVIZI DI VIGILANZA A SITI ED OBIETTIVI SENSIBILI	
Piano di Impiego di 7.050 militari a decorrere dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020	
PROVINCE	Servizi di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili
1. AGRIGENTO	65 (7*)
2. ANCONA	15 (3*) presso i valichi di frontiera marittima
3. AOSTA	15 (2*) presso i valichi di frontiera terrestre
4. BARI	185 (29*) di cui 25 presso i valichi di frontiera marittima
5. BERGAMO	25 (3*)
6. BOLOGNA	86 (12*)
7. BOLZANO	45 (5*) di cui 35 presso i valichi di frontiera terrestre
8. BRESCIA	15 (1*)
9. BRINDISI	70
10. CALT.TA	130 (11*)
11. CASERTA	255 (41*) di cui 125 **
12. CATANIA	103 (17*)
13. CATANZARO	20 (4*)
14. COMO	15 (2*)
15. CROTONE	70 (4*)
16. FERRARA	12 (2*)
17. FIRENZE	145 (19*)
18. FOGGIA	100 (4*)
19. GENOVA	55 (5*)
20. GORIZIA	50 (4*)
21. IMPERIA	45 (8*) di cui 30 presso i valichi di frontiera terrestre
22. L'AQUILA	18 (3*)
23. LIVORNO	36 (3*)
24. MACERATA	92 (4*)
25. MESSINA	53 (7*)
26. MILANO	784 (83*)
27. MODENA	68 (3*)
28. MONZA B.	15 (2*)
29. NAPOLI	720 (81*) di cui 130**
30. NUORO	53 (5*)
31. PADOVA	30 (4*)
32. PALERMO	120 (22*)
33. PARMA	24 (3*)
34. PERUGIA	90 (13*)
35. PISA	60 (6*)
36. POTENZA	55 (9*)
37. RAGUSA	50 (8*)
38. R. CALABRIA	131 (18*)
39. RIETI	83 (7*)
40. RIMINI	16 (2*)
41. ROMA	1940 (280*)
42. TARANTO	65 (6*) di cui 15 presso i valichi di frontiera marittima
43. TORINO	540 (52*) di cui 15 presso i valichi di frontiera terrestre
44. TRAPANI	80 (2*)
45. TREVISO	15 (2*)
46. TRIESTE	50 (6*) di cui 10 presso i valichi di frontiera terrestre e 15 presso i valichi di frontiera marittima
47. UDINE	45 (4*) presso i valichi di frontiera terrestre
48. VARESE	50 (5*)
49. VENEZIA	110 (14*) di cui 15 presso i valichi di frontiera marittima
50. VERCELLI	24 (4*)
51. VERONA	60 (3*)
52. VIBO V.	40 (4*)
53. VICENZA	12 (2*)
TOTALE	7.050 (850*) * Aliquote di comando e controllo di cui 255** **aliquote per le esigenze ex art. 3, c.2, D.L. n.136/2013 conv. con legge n.6/2014 - cd. "Terra dei Fuochi"